

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 3/2024

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – RECANTE IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento IVASS recante modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 volte a definire le modalità e le condizioni che le imprese sono tenute a rispettare se intendono proporre ai titolari di contratti in corso che insistono su gestioni separate l'utilizzo del Fondo utili con conseguente modifica delle modalità di determinazione del tasso medio di rendimento. Il documento tiene conto dei relativi commenti pervenuti sul documento di discussione n. 1/2022.

I dati personali forniti partecipando alla pubblica consultazione saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 27 maggio 2024 al seguente indirizzo di posta elettronica: fondoutil@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – RECANTE IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Relazione

1. Il quadro normativo e principi ispiratori

Il Regolamento ISVAP n. 38/2011 - che disciplina la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano i rami vita - fin dalla sua originaria formulazione, stabilisce che il tasso medio di rendimento delle gestioni separate sia determinato sulla base di un criterio di calcolo che prevede l'attribuzione di tutte le plusvalenze e minusvalenze realizzate al rendimento della gestione separata nell'anno stesso di realizzo.

La particolare situazione economico-finanziaria determinata da un progressivo e significativo abbassamento dei rendimenti registrato nel corso degli anni, ha indotto l'Istituto a intervenire sul citato Regolamento n. 38/2011 per introdurre un ulteriore criterio di calcolo del tasso di rendimento delle gestioni separate che consentisse di accantonare le plusvalenze nette realizzate in periodi economici favorevoli per attribuirle in periodi meno favorevoli.

Con il Provvedimento IVASS n. 68/2018, sono state quindi introdotte modifiche che consentono alle imprese di prevedere modalità di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che tengano conto dell'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate - a seguito della vendita dei titoli presenti nella gestione separata - in un apposito "*fondo utili*", avente natura di riserva matematica. Le plusvalenze nette accantonate sono interamente attribuite alle prestazioni assicurative previste nei contratti entro il tempo massimo di otto anni dalla loro realizzazione, producendo in tal modo, anche un effetto di stabilizzazione dei rendimenti nel tempo.

Con riguardo alle gestioni separate preesistenti, la riforma del 2018 ha previsto tale possibilità solo per i nuovi contratti dal momento che la modalità di calcolo del rendimento è espressamente indicata nel regolamento della gestione separata - che costituisce parte integrante delle condizioni contrattuali - e non è, dunque, modificabile unilateralmente da parte delle imprese, se non in ipotesi particolari e a determinate condizioni (cfr. art. 6, comma 1, lettera g) del citato Regolamento ISVAP n. 38/2011).

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni introdotte nel 2018, in una stessa gestione separata possono coesistere contratti ai quali si applicano due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento (a seconda che nelle rispettive condizioni contrattuali sia previsto o meno il fondo utili).

A seguito di una specifica richiesta dell'industria, l'Istituto è tornato sul tema dell'estensione del fondo utili anche ai contratti in corso per disciplinare – nel rispetto di precise condizioni – la possibilità per le imprese vita di proporre ai titolari di contratti già stipulati una modifica, su base consensuale, della regola di calcolo del tasso medio di rendimento, al fine di introdurre, anche in questo caso, il fondo utili.

Le modifiche che lo schema di Provvedimento in oggetto intende apportare al Regolamento ISVAP n. 38/2011 arricchiscono di ulteriori contenuti la riforma recata dal Provvedimento n. 68/2018 attraverso l'introduzione di nuove disposizioni che consentono alle imprese – nel rispetto di precise condizioni – di avvalersi del fondo utili e delle conseguenti modalità di calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata anche per i contratti in corso¹.

L'intervento mira da un lato ad accrescere la flessibilità gestionale delle imprese e, dall'altro, a stabilizzare i rendimenti delle gestioni separate stesse su più anni, con l'ulteriore obiettivo di rivitalizzare l'offerta di contratti con prestazioni rivalutabili.

Il documento tiene conto dei commenti pervenuti sul documento di discussione n. 1/2022 relativi al fondo utili.

Con l'occasione, i riferimenti al Regolamento ISVAP n. 35/2010 contenuti nel vigente Regolamento ISVAP n. 38/2011 sono aggiornati con le disposizioni attuative dell'articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

oooooo

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 38/2011 che si intendono modificare con il Provvedimento in questione.

Nel **Titolo VII**, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, è modificato il comma 3 dell'**articolo 14-bis** per estendere la possibilità di adottare le regole per la determinazione del tasso medio di rendimento collegate alla presenza del fondo utili anche a contratti già stipulati, introducendo un rinvio alle previsioni dell'**articolo 14-sexies**.

Quest'ultimo articolo stabilisce le modalità e le condizioni cui le imprese si devono attenere quando intendono proporre ai contraenti una modifica del regolamento della gestione separata, parte delle condizioni contrattuali, volta alla introduzione del fondo utili in relazione a contratti già stipulati.

Nel dettaglio, la modifica può essere realizzata solo a condizione che: (i) la gestione separata interessata sia aperta a nuove sottoscrizioni e non sia già stata comunicata

¹ In particolare, la modifica regolamentare proposta s'inserisce nell'ambito del quadro generale già delineato con la riforma del 2018 e, in particolare, con il combinato disposto degli articoli 4-bis, comma 2 e 14-bis che hanno previsto la possibilità di applicare anche alle gestioni separate preesistenti la regola della coesistenza delle due modalità di determinazione del tasso medio di rendimento (con e senza fondo utili) nell'ambito di una stessa gestione separata. Il nuovo articolo 14-sexies, rinviando a quanto previsto all'articolo 14-bis, ripropone lo stesso modello limitandosi ad estenderne la portata - alle condizioni e con i presidi indicati - ai contratti già stipulati.

come chiusa alle nuove sottoscrizioni con le comunicazioni previste dall'articolo 5, comma 5; (ii) l'unica modifica del regolamento della gestione separata riguardi la determinazione del tasso medio di rendimento per l'introduzione del fondo utili; (iii) l'informativa contenente i termini della proposta di modifica sia trasmessa a tutti i contraenti di polizze con prestazioni rivalutabili (ivi comprese le polizze riconducibili a prodotti c.d. multiramo, ove la relativa struttura sia compatibile con la disciplina concernente il fondo utili²), i cui contratti insistono sulla gestione separata interessata dall'operazione, ferma la libertà dell'impresa di decidere a quali gestioni separate estendere la modifica; (iv) l'adesione alla proposta di modifica sia facoltativa e senza costi; (v) la modifica trovi applicazione solo con riguardo ai contraenti che vi abbiano fatto espressa accettazione; (vi) nei confronti di quanti abbiano rifiutato la modifica o non si siano espressi rimangano ferme le condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte.

L'informativa, al fine di illustrare i contenuti della sopra menzionata proposta di modifica, risponde alle indicazioni di cui all'Allegato E allo schema di Provvedimento. In ogni caso detta comunicazione/proposta è fornita con congruo preavviso ai titolari di contratti in corso, consente un adeguato confronto con le condizioni preesistenti, è redatta con linguaggio chiaro e comprensibile e riporta l'indicazione esplicita che l'adesione è facoltativa e senza alcun costo e che, in mancanza di espressa accettazione, restano ferme le condizioni contrattuali preesistenti (vecchia regola di calcolo del rendimento). La modifica si applica solo ai contraenti che vi hanno espressamente aderito; per i contraenti che non abbiano prestato specifico consenso alla modifica o non si siano espressi rimangono ferme le condizioni contrattuali vigenti al momento della proposta. È rimessa all'impresa la responsabilità di valutare la concreta articolazione e formulazione della sopra citata proposta, tenendo conto delle diverse fattispecie contrattuali ravvisabili in capo ai titolari di contratti in essere e della finalità ultima di consentire l'esercizio da parte del contraente di una decisione consapevole.

L'intervento proposto si pone in linea con la riforma del 2018 che ha previsto la possibilità di applicare anche alle gestioni separate preesistenti la regola della coesistenza delle due modalità di determinazione del tasso medio di rendimento (con e senza fondo utili) nell'ambito di una medesima gestione separata.

Ove diversamente si procedesse con una nuova gestione separata nella quale far confluire i contratti ai quali sarebbe applicabile il fondo utili, continuerebbe a trovare applicazione la disciplina del Regolamento ISVAP n. 14/2008 contenente, tra l'altro, specifiche previsioni in materia di fusioni e scissioni di gestioni separate. L'operazione - oggetto di autorizzazione da parte dell'Istituto - dovrebbe, quindi, rispettare le condizioni ivi previste e in particolare essere volta a conseguire l'interesse dei contraenti. Corollari di tali principi sono che la separazione degli attivi sia realizzata - di norma - in modo proporzionale così da mantenere inalterata la quota di plusvalenze e minusvalenze latenti.

² Sono esclusi i contratti multiramo che prevedono evidenti interazioni predefinite tra la componente di ramo I e quella di ramo III in cui la presenza di *switch* e di opzioni automatiche di ribilanciamento tra le due componenti risultano incompatibili con l'accantonamento delle plusvalenze realizzate al fondo utili.

Sempre nel Titolo VII, infine, è aggiunto un nuovo comma all'articolo **14-ter** per disporre l'applicabilità dell'informativa ivi prevista anche nei confronti dei contraenti di contratti con prestazioni rivalutabili che non abbiano acconsentito alla modifica della regola di determinazione del tasso medio di rendimento proposta dall'impresa ai sensi dell'articolo 14-*sexies*.

Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) e Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6, 7 e 9 e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità, cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto, sono state effettuate la verifica e l'analisi d'impatto della regolamentazione in materia di costituzione e amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano i rami vita. In tale ambito sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che incrementino l'efficacia dell'atto stesso.

1. Scenario di riferimento

La modifica regolamentare proposta s'inserisce nell'ambito del quadro generale già delineato con la riforma del 2018, in particolare, dal combinato disposto degli articoli 4-*bis*, comma 2, e 14-*bis* del Provvedimento IVASS n. 68/2018, che ha modificato il Regolamento ISVAP n. 38/2011. Detti articoli hanno consentito alle imprese di prevedere, anche se solo per i nuovi contratti, la coesistenza, nell'ambito di una stessa gestione separata, di contratti ai quali si applicano due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento, a seconda che nelle rispettive condizioni contrattuali sia previsto o meno il fondo utili.

Il nuovo articolo che si intende introdurre nel Regolamento ISVAP n. 38/2011, rinviando a quanto previsto dal citato articolo 14-*bis*, ne estende la portata, alle condizioni e con i presidi indicati, anche ai contratti già stipulati.

2. Potenziali destinatari

I potenziali destinatari delle modifiche al Regolamento ISVAP n. 38/2011 sono:

- a) le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno stato terzo;
- b) i titolari di contratti assicurativi a prestazioni rivalutabili.

3. Definizione degli obiettivi dell'intervento normativo

L'intervento normativo è volto a incrementare l'efficacia della riforma del 2018³. In particolare, mira, da un lato, ad accrescere la flessibilità gestionale delle imprese e, dall'altro, a stabilizzare i rendimenti delle gestioni separate stesse su più anni, con l'ulteriore obiettivo di rivitalizzare l'offerta di contratti con prestazioni rivalutabili.

³ A febbraio 2024, le gestioni separate con fondo utili comunicate all'IVASS sono n. 26, in capo a n. 23 imprese, e nessuna di esse ha utilizzato la facoltà di applicare il fondo utili a gestioni separate preesistenti.

4. Valutazione dell'intervento di modifica Regolamentare – VIR

A seguito di una specifica richiesta dell'industria, l'Istituto è tornato sul tema della estensione del fondo utili ai contratti in corso.

A tale riguardo, si è soffermato sulla opportunità di intervenire sulla normativa vigente, in particolare sul Regolamento ISVAP n. 38/2011, con specifico riferimento ai contenuti della riforma recata dal Provvedimento IVASS n. 68/2018, attraverso l'introduzione di nuove disposizioni che consentissero l'utilizzo del fondo utili e delle conseguenti modalità di calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata anche relativamente ai contratti in corso. Le riflessioni fatte miravano a valutare se rafforzare l'efficacia del citato Regolamento ISVAP n. 38/2011, rispetto ai suoi obiettivi.

Tenuto conto della variabilità dello scenario economico di riferimento e, conseguentemente, dell'andamento dei tassi di interesse - che hanno visto seguire a un periodo di tassi di interesse bassi, repentini e significativi rialzi - si è ritenuto opportuno modificare il citato Regolamento ISVAP n. 38/2011. Ciò, al fine non solo di accrescere la flessibilità gestionale delle imprese, ma anche di stabilizzare i rendimenti delle gestioni separate su più anni, con l'ulteriore obiettivo di rivitalizzare l'offerta dei contratti con prestazioni rivalutabili. La costituzione del fondo consente infatti di accantonare le plusvalenze nette realizzate in periodi economici favorevoli per attribuirle in periodi meno favorevoli

4.1. Elaborazione delle opzioni e Valutazione delle opzioni di revisione

Alla luce di quanto sopra esposto, le valutazioni si sono concentrate sulla possibilità:

- a) di lasciare l'atto normativo nella sua attuale formulazione;
- b) di modificare l'atto normativo introducendo un elemento di flessibilità che amplierebbe la portata della facoltà consentita, su base consensuale.

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) Lasciare l'atto normativo nella sua attuale formulazione e non estendere il fondo utili ai contratti in corso (opzione zero)	- Nessun costo per le imprese connesso all'attuazione della facoltà consentita dalla nuova previsione regolamentare, secondo condizioni e termini individuati.	- Flessibilità gestionale nei soli limiti consentiti dalla riforma del 2018.
2) Modificare l'atto normativo consentendo di estendere il fondo utili anche ai contratti in corso, su base consensuale	- Accrescere la flessibilità gestionale consentita dalla riforma del 2018. - Accrescere l'efficacia dell'atto normativo, consentendo alle imprese	- Eventuali costi a carico dell'impresa, connessi all'attuazione dell'opzione consentita dalla nuova previsione regolamentare.

	<p>di valorizzare la facoltà di istituzione del fondo utili nelle gestioni separate preesistenti, estendendo la regola anche ai vecchi contratti (ove il titolare aderisca).</p>	
--	--	--

Per i motivi sopra esposti, si preferisce la seconda **opzione**, consistente nella possibilità per le imprese di proporre ai titolari di contratti già stipulati una modifica delle condizioni contrattuali con particolare riguardo alla regola di calcolo del tasso medio di rendimento. L'attuazione di tale modifica presuppone il rispetto di specifiche condizioni, individuate per via regolamentare, a salvaguardia dell'interesse del titolare di contratti sottoscritti. L'opzione normativa scelta prevede infatti che l'informativa sia resa dall'impresa con congruo preavviso ai titolari di contratti in corso, in modo da assicurare un adeguato confronto con le condizioni preesistenti, un linguaggio chiaro e comprensibile, riporti esplicitamente la facoltatività dell'adesione e la relativa gratuità. Inoltre, l'informativa medesima esplicita che, in mancanza di espressa accettazione o rifiuto di adesione, restano ferme le condizioni contrattuali preesistenti (vecchia regola di calcolo del rendimento).

Poiché la modifica regolamentare non impone ai destinatari della norma costi aggiuntivi obbligatori – trattandosi di un'opzione la cui facoltà di esercizio è rimessa all'impresa - è stata omessa la valutazione di impatto delle ulteriori opzioni percorribili. Gli obblighi a carico delle imprese che comportano costi, infatti, sono eventuali e conseguono unicamente all'esercizio della facoltà ivi concessa.

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 60 giorni. All'esito della procedura di pubblica consultazione, l'IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni.

Tenuto conto delle osservazioni pervenute che evidenziano come il ricorso alla scissione della gestione separata con ripartizione proporzionale degli attivi possa non raggiungere l'obiettivo di mantenere inalterata la quota di plusvalenze e minusvalenze latenti e determinare potenziali rischi di *mismatching asset e liabilities* tra attivi e passivi, si ritiene opportuno procedere all'acquisizione di informazioni quantitative. Tali informazioni saranno valutate per definire la posizione dell'Istituto in merito all'esercizio del potere regolamentare concernente la disciplina in materia di scissioni di gestioni separate contenuta nel Regolamento ISVAP n. 14/2008.

Premesso quanto sopra, si chiede alle imprese destinatarie del Provvedimento in argomento e ad altri soggetti interessati, di formulare proposte, corredate da

esemplificazioni numeriche, basate, ove possibile, sui dati relativi alle gestioni separate in essere, riguardanti:

- 1) la ripartizione degli attivi tra gestione separata con fondo utili e gestione separata senza fondo utili, basata su un criterio proporzionale;
- 2) la ripartizione degli attivi tra gestione separata con fondo utili e gestione separata senza fondo utili, basata su un criterio non proporzionale. Le imprese illustrano le ragioni a sostegno dei differenti criteri proposti rispetto a quello di cui al punto 1) indicandone i relativi vantaggi e svantaggi ai fini del raggiungimento degli obiettivi e nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP n. 14/2008 e richiamati nel documento di discussione.

Al fine di agevolare la lettura e l'analisi degli interventi operati, si riporta di seguito il testo del Regolamento ISVAP n. 38/2011 oggetto di intervento, limitatamente agli articoli interessati, con evidenza in formato revisione delle modifiche proposte, e dell'allegato E riportante i presidi informativi minimi di cui l'impresa terrà conto per la concreta articolazione della citata proposta di modifica da predisporre e inviare al contraente.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – RECANTE IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Indice degli articoli

- Articolo 1 (Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)
- Articolo 2 (Pubblicazione e entrata in vigore)

Art. 1

(Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

1. Il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 è modificato come segue:

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato A - Rendiconto riepilogativo della gestione separata

Allegato A-bis - Rendiconto riepilogativo della gestione separata

Allegato B - Prospetto della composizione della gestione separata

Allegato B-bis - Prospetto della composizione della gestione separata

Allegato C - Prospetto di vigilanza della composizione della gestione separata

Allegato C-bis - Prospetto di vigilanza della composizione della gestione separata

Allegato D - Prospetto semestrale della composizione della gestione separata

Allegato E – Presidi informativi per la predisposizione della proposta di cui all'articolo 14-sexies, comma 3.

“[...]”

Art. 2
(Definizioni)⁴

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “contratto a prestazioni rivalutabili”: il contratto di assicurazione sulla durata della vita umana o il contratto di capitalizzazione le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata;
- b) “~~Codice~~decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- c) “gestione separata”: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;

c-bis) “fondo utili”: fondo costituito mediante accantonamento delle plusvalenze nette realizzate a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata;

d) “giacenza media”: media dei saldi contabili delle attività investite nella gestione separata nel periodo di osservazione espresso in giorni effettivi;

e) “impresa” o “impresa di assicurazione”: la società di assicurazione avente sede legale in Italia autorizzata o la sede secondaria in Italia di società di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

f) “ISVAP” o “IVASS”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell’art.13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

g) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione, nonché il rappresentante generale di società aventi sede legale in uno Stato terzo abilitate in Italia all’esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento;

h) “piani individuali pensionistici assicurativi”: i contratti di assicurazione sulla vita destinati ad attuare le forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

i) “Stato terzo”: uno Stato che non è membro dell’Unione Europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

i-bis) “plusvalenze nette realizzate”: il saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel periodo di osservazione previsto per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata;

⁴ Articolo modificato dall’articolo 2 del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

j) “strumenti finanziari derivati”: *gli strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.*

“[...]”

Art. 6

(Regolamento della gestione separata)⁵

1. Il regolamento della gestione separata contiene almeno gli elementi di seguito indicati:
 - a) la denominazione, definita in modo da rendere la gestione separata univocamente individuabile rispetto ad altre gestioni presenti sul mercato;
 - b) la valuta di denominazione;
 - c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento;
 - d) gli obiettivi e le politiche di investimento. In particolare, indica:
 - i. le tipologie, i limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse, in coerenza con le disposizioni previste dai regolamenti attuativi del [Codicedecreto](#);
 - ii. i limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016, n. 30, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse;
 - iii. l’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche;
 - e) le tipologie, i limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse, in coerenza con le disposizioni previste dai regolamenti attuativi del decreto;
 - f) i limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016, n. 30, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse;
 - g) l’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche;
 - h) la possibilità di far gravare sulla gestione separata unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività

⁵ Articolo modificato dall’articolo 6 del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018

- della gestione separata e che non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
- i) l'indicazione che il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
 - j) le regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione; *nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, il regolamento della gestione separata reca specifica evidenza della presenza di due differenti regole di determinazione del tasso medio di rendimento, ciascuna applicabile al singolo contratto sulla base di quanto previsto nelle condizioni di assicurazione;*
 - k) l'indicazione che la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente;
 - l) l'indicazione che il regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai regolamenti delle gestioni separate relative ai piani individuali pensionistici assicurativi, salvo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

“[...]”

Art. 9

(Disposizioni in materia di investimenti)

1. Le risorse della gestione separata sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 38 del [Codicedecreto](#) e dei relativi regolamenti attuativi.
2. Non possono comunque costituire attività della gestione separata:
 - a) i crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di assicurati ed intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
 - b) gli immobili destinati all'esercizio dell'impresa;
 - c) i crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5;
 - d) le immobilizzazioni materiali;
 - e) e spese di acquisizione da ammortizzare.
3. L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente per realizzo.

“[...]”

Art. 13

(Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della gestione separata)⁶

1. Entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione relativo alla gestione separata, l'impresa redige, sulla base dei valori riportati nel libro mastro di cui all'articolo 12, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, con l'indicazione del tasso medio di rendimento realizzato e degli eventuali tassi medi di rendimento di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c). L'impresa utilizza lo schema di rendiconto riportato in Allegato A, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.
 - 1-bis. *Per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'impresa indica il tasso medio di rendimento determinato ai sensi dell'articolo 7 e il tasso medio di rendimento calcolato tenendo conto della quota del fondo utili attribuita come previsto dagli articoli 7-bis e 7-ter. L'impresa fornisce, inoltre, evidenza analitica delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili, degli importi del fondo utili attribuiti al rendimento e dell'importo residuo del fondo utili secondo le modalità di cui allo schema di rendiconto riportato in Allegato A bis, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa. Il rendiconto riepilogativo è accompagnato da una nota illustrativa dei criteri seguiti per la determinazione della quota del fondo utili attribuita ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento, sottoscritta dal responsabile della funzione attuariale. Nei casi di cui all'articolo 7-bis, comma 6, la nota evidenzia l'evoluzione temporale della riserva matematica, l'importo di riserva utilizzato per la determinazione della quota di plusvalenze da accantonare al fondo utili, il criterio di calcolo utilizzato e illustra nel dettaglio le ragioni sottostanti alla scelta effettuata.*
2. Entro lo stesso termine previsto al comma 1, l'impresa redige, sulla base dei criteri dettati all'articolo 8, comma 2, il prospetto della composizione della gestione separata raffrontata con quello del periodo precedente. L'impresa utilizza lo schema di prospetto riportato in Allegato B, ovvero *B bis per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili*, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.
3. *Entro lo stesso termine previsto al comma 1, l'impresa redige il prospetto di vigilanza secondo lo schema riportato in Allegato C, ovvero C-bis per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.*
 - 3-bis. *Per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'impresa trasmette all'IVASS un prospetto di movimentazione del fondo utili conformemente alle istruzioni fornite dallo stesso Istituto.*

⁶ Articolo modificato dall'articolo 12 del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

4. I prospetti di cui ai commi 2 e 3 riportano, secondo la soglia di significatività di cui agli Allegati B e C ovvero *B-bis* e *C-bis* per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'ammontare delle riserve matematiche dei contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30, e l'ammontare delle somme movimentate in ingresso ed in uscita per tali contratti.
5. Per la gestione separata con periodo di osservazione annuale, l'impresa redige, entro trenta giorni dalla fine del primo semestre di ogni periodo di osservazione, il prospetto semestrale della composizione della gestione separata raffrontata con quello del periodo precedente. L'impresa utilizza lo schema di prospetto riportato in Allegato D.
6. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata, il prospetto della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata di cui ai commi 1, *1-bis*, 2 e 5 sono pubblicati secondo le disposizioni di cui all'articolo [185 del Codice e delle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS 12 del Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35](#).

[...]

Art. 14-bis

(Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate preesistenti)⁷

1. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del Provvedimento n. 68 del 14 febbraio 2018 è consentito alle imprese di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4-bis, comma 2, anche a valere sulle gestioni separate preesistenti.*
2. *Ai fini di cui al comma 1 l'impresa:*
 - a) *adotta specifica deliberazione ad opera dell'organo amministrativo in cui sono definiti i criteri di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c);*
 - b) *adegua i regolamenti delle gestioni separate alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 lettera j);*
 - c) *adegua il libro mastro secondo le disposizioni dell'articolo 12.*
3. *Nell'ambito delle gestioni separate di cui al comma 1, la regola di calcolo prevista agli articoli 7-bis e 7-ter trova applicazione esclusivamente in relazione ai contratti stipulati successivamente alla delibera di cui al comma 2, lettera a), [salvo quanto previsto all'articolo 14-sexies⁸](#).*

⁷ Articolo introdotto dall'articolo 14 del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

⁸ *Comma modificato dal Provvedimento IVASS n. ...del ...2024. La formulazione precedente così disponeva: "3. Nell'ambito delle gestioni separate di cui al comma 1, la regola di calcolo prevista agli articoli 7-bis e 7-ter trova applicazione esclusivamente in relazione ai contratti stipulati successivamente alla delibera di cui al comma 2, lett. a)"*

4. *L'impresa trasmette all'IVASS il verbale della delibera dell'organo amministrativo adottata ai sensi del comma 2, lettera a), entro quindici giorni dalla sua adozione, unitamente al regolamento della gestione separata modificato.*

Art. 14-ter

(Informativa ai contraenti)⁹

1. *In caso di modifica del regolamento della gestione separata in conformità all'articolo 14-bis, l'impresa, nella comunicazione di cui [all'articolo 185 del Codice e delle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS all'art. 13, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010](#), informa i titolari di contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima dell'adozione delle suddette modifiche, del contenuto delle variazioni apportate, avendo cura di specificare che:*

a) le modifiche non producono effetti sulle modalità di determinazione del tasso medio di rendimento indicate nel regolamento allegato ai contratti sottoscritti in quanto attengono esclusivamente ai contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ad un tasso medio di rendimento determinato con riferimento alla costituzione del fondo utili;

b) il tasso medio di rendimento applicabile alla rivalutazione delle prestazioni assicurate previste nei contratti preesistenti è individuato nel rendiconto riepilogativo alla voce "tasso medio di rendimento di cui all'articolo 7".

2. *Nell'ipotesi di cui all'articolo 14-bis, l'informativa ai contraenti contenuta nelle aree riservate dei siti internet delle imprese ai sensi [dell'articolo 185 del Codice e delle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS dell'articolo 38-bis, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010](#), è aggiornata tempestivamente con le modifiche apportate al regolamento della gestione separata.*

2-bis Nel caso di introduzione del fondo utili ai sensi dell'articolo 14-sexies, i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano con riguardo ai contraenti di contratti a prestazioni rivalutabili che non hanno aderito alla proposta di modifica della regola di determinazione del tasso medio di rendimento da parte dell'impresa.¹⁰

[...]

Art. 14-sexies

(Introduzione del fondo utili in relazione ai contratti già stipulati)¹¹

1. *L'impresa, alle condizioni e con le modalità di cui al presente articolo, può proporre ai titolari di contratti già stipulati una modifica delle modalità di*

⁹ Articolo introdotto dall'articolo 14 del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

¹⁰ *Comma introdotto dal Provvedimento IVASS n. ... del ...2024.*

¹¹ *Articolo introdotto dal Provvedimento IVASS n...del...2024*

determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata, al fine di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14-bis.

2. Ai fini di cui al comma 1 è necessario che:

- la gestione separata interessata sia aperta a nuove sottoscrizioni e non sia già stata identificata come chiusa alle nuove sottoscrizioni con le comunicazioni previste dall'articolo 5, comma 5;*
- l'unica modifica del regolamento della gestione separata riguardi la determinazione del tasso medio di rendimento per l'introduzione del fondo utili;*
- l'informativa di cui al comma 3, contenente i termini della proposta di modifica, sia trasmessa a tutti i contraenti di contratti a prestazioni rivalutabili che insistono sulla gestione separata interessata dall'operazione;*
- l'adesione alla proposta di modifica sia facoltativa e senza costi;*
- la modifica trovi applicazione solo con riguardo ai contraenti che vi abbiano fatto espressa accettazione;*
- nei confronti di quanti abbiano rifiutato la modifica o non si siano espressi entro i termini previsti, rimangano ferme le condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte.*

3. L'impresa, ai fini di cui al comma 1, fornisce al contraente preventivamente, per iscritto e con linguaggio chiaro e comprensibile, le modifiche alle condizioni contrattuali connesse alla variazione del calcolo del tasso medio di rendimento e tutti i necessari elementi di valutazione, in modo da consentire il confronto tra le condizioni preesistenti e quelle che formano oggetto della proposta. L'informativa evidenzia il confronto tra i risultati ottenuti con l'applicazione delle due regole di calcolo in termini di tasso medio di rendimento realizzato e rivalutazione delle prestazioni assicurate su orizzonti temporali minimi di 10 anni, eventualmente ridotto sulla base della durata del contratto, e comunque coerenti con le caratteristiche del contratto, la facoltatività dell'adesione, la circostanza che l'operazione si realizzerebbe senza alcun costo in capo al contraente, il termine entro il quale aderire e la circostanza che la modifica si intende rifiutata ove il contraente non vi aderisca espressamente entro il termine indicato. L'informativa risponde alle indicazioni di cui all'allegato E.

4. Fino alla data di efficacia della modifica contrattuale di cui al comma 1, il tasso medio di rendimento è calcolato con le modalità previste nelle condizioni contrattuali vigenti prima della modifica stessa.

5. *Se l'impresa, diversamente da quanto previsto all'articolo 4-bis, comma 2, fa confluire i contratti ai quali applicare il fondo utili in una distinta gestione separata, si applica la disciplina in materia di fusioni e scissioni di gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008.*

[...]

Art. 2
(Pubblicazione e entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta.”

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI (CRITERI DI CALCOLO DEL RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA CUI È COLLEGATO IL SUO CONTRATTO) – RICHIESTA DI CONSENSO.

1. Contenuto minimo della proposta di modifica

1.1 Elementi di identificazione del contratto

Inserire i riferimenti del contratto:

- ✓ nome dell'impresa;
- ✓ nome del prodotto;
- ✓ numero della polizza;
- ✓ data di decorrenza della polizza;
- ✓ nome della gestione separata

1.2 Oggetto della modifica contrattuale proposta

Inserire una descrizione del contenuto minimo della proposta illustrando chiaramente almeno:

- che la proposta verte sulla modifica della modalità di determinazione dei redditi realizzati dalla gestione separata ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento cui il contratto è collegato, con conseguente modifica delle condizioni contrattuali sottoscritte;
- che la regola di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata è indicata nel Regolamento della gestione separata, parte integrante del contratto;
- come è calcolato il tasso medio di rendimento della gestione separata in base al contratto già sottoscritto;
- come sarebbe calcolato il tasso medio di rendimento della gestione separata in base alla modifica proposta;
- gli effetti della modifica proposta, corredata da una esemplificazione numerica che consenta il confronto, su diversi periodi di mantenimento del contratto, dell'andamento dei tassi di rendimento realizzati dalla gestione separata e della relativa rivalutazione delle prestazioni assicurate nelle due modalità, ossia con le condizioni attuali (senza accantonamento al Fondo Utili) e con quelle oggetto della proposta (con accantonamento al Fondo Utili).
- le ragioni per cui si propone la modifica contrattuale.

Informare il contraente in merito alla circostanza che la comunicazione è inviata a tutti i clienti che hanno sottoscritto contratti con prestazioni collegate alla medesima gestione separata.

2. Modalità e termini della proposta

Trasmettere, in allegato, con testo a fronte, le modifiche che verrebbero apportate al contratto.

Indicare espressamente che:

- ✓ le modifiche potranno essere realizzate solo previa acquisizione del consenso;
- ✓ per la manifestazione del consenso è necessaria la sottoscrizione del modulo allegato e la trasmissione dello stesso all'indirizzo di posta [inserire indirizzo di posta dedicato] entro il [inserire il termine];
- ✓ l'adesione alla proposta è facoltativa e non comporta alcun costo a carico del contraente;
- ✓ in caso di mancata manifestazione del consenso o di mancato riscontro alla proposta entro il termine (indicare il termine entro cui il contraente può aderire alla proposta) il contratto non subirà modifiche e il tasso di rendimento continuerà a essere determinato secondo le condizioni attuali;
- ✓ in caso di adesione del contraente alla proposta, individuazione del termine e delle modalità di finalizzazione dell'operazione/applicazione al contratto delle nuove regole di calcolo del rendimento medio della gestione separata;
- ✓ riferimenti dell'impresa o del distributore per la richiesta di ulteriori informazioni o chiarimenti (contatti telefonici e indirizzi e-mail cui il contraente può rivolgersi).